

05.09.2023**Le ultime sentenze sugli obblighi del produttore dei rifiuti e del proprietario del terreno**

-

Sul tema del fresato d'asfalto il Tar Lombardia, con la sentenza n. 1792/2023, ha sottolineato che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del D.lgs. n. 152 del 2006, il conglomerato bituminoso cessa di essere considerato "rifiuto" in presenza di alcuni specifici criteri contenuti nel D.M. n. 69/2018 e che spetta al produttore del rifiuto attestare la conformità del materiale prodotto a tali criteri.

Per quanto riguarda, invece, il tema della responsabilità del proprietario del terreno contaminato, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7072/2023, ha ribadito che, laddove non sia possibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito, non può ricadere sul proprietario del terreno incolpevole l'onere di eseguire misure di prevenzione e di riparazione del sito.

Eventualmente, al proprietario incolpevole potrà essere richiesto il solo rimborso delle spese sostenute dall'autorità competente, per gli interventi da essa effettuati e, comunque, nei limiti del valore di mercato del sito.